



Repertorio n. 40375

Raccolta n. 17659

===== COSTITUZIONE DI FONDAZIONE =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di gennaio (10.1.2019) a Fermo, nel mio studio in via Speranza 175.===== Avanti me dottor **FRANCESCO CIUCCARELLI**, Notaio alla sede di Fermo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, alla presenza dei signori **LAZZARINI CORRADO**, nato a Bolzano il 15 maggio 1965 e residente a Montelupone in contrada Moglie 2 e **SARGO FABIO**, nato a Porto San Giorgio li 8 aprile 1965 e residente a Fermo in via Macchiavelli n. 31, intervenuti quali testimoni, sono comparsi i signori: =====

FERRARA GENNARO, nato a Bolzano il 20 gennaio 1975 e residente in Montelupone, contrada Moglie 2, c.f.FRR GNR 75A20 A952I, il quale dichiara di essere di stato civile libero;=====

FERRARA CRISTINA, nata a Bolzano il 22 settembre 1978 e residente in Montelupone, contrada Moglie 2, c.f.FRR CST 78P62 A952L; =====

ZELGER THOMAS, nato a Bolzano il 2 luglio 1976 e residente in Montelupone, contrada Moglie 2, c.f.ZLG TMS 76L02 A952L;=====

GIACOMONI NADJA, nata a Cles il 30 gennaio 1978 e residente in Montelupone, contrada Moglie 2, c.f.GCM NDJ 78A70 C794F;=====

ABAY AYCA, nata a Istanbul (Turchia) il 3 agosto 1965 e residente in Montelupone, contrada Moglie 2, BYA YCA 65M43 Z2430.=
Componenti della cui identità personale io notaio sono certo, i quali premettono: =====

- che il signor **FERRARA GENNARO** intende istituire una Fondazione da denominarsi "FONDAZIONE PACE E BENE" con le finalità specificate in appresso, mettendo a disposizione della Fondazione un patrimonio immobiliare per lo svolgimento della sua attività. =====

Ciò premesso, i comparenti convengono quanto segue. =====

Art.1 - E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, dal signor **FERRARA GENNARO** una Fondazione denominata "FONDAZIONE PACE E BENE" con sede a Montelupone in Contrada Moglie 2. =====

Art.2 - La Fondazione nasce e opera secondo i principi definiti dallo Statuto di cui appresso. =====

Le azioni della Fondazione sono orientate al sostegno di singoli e di gruppi, in ambito locale, nazionale ed internazionale e mirano a sviluppare azioni concrete dirette alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente ed allo sviluppo integrale della persona, con ogni strumento adeguato alla realizzazione del benessere fisico, psichico, economico, culturale e sociale di quanti, singoli o gruppi, versano in condizioni di disagio. =====

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (articolo 5 D.Lgs. 117/2017) nel settore della beneficenza, sia diretta che indiretta, effettuando: =====

REGISTRATO
a Fermo
li 17.1.2019
al n. 171
serie 1T

TRASCritto
a Macerata
li 17.1.2019
al n. 377
del Reg.Part.



(i) sia erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art.10, comma 1, lettera a) del D. Lgs 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale; =====

(ii) sia erogazioni gratuite in denaro, in natura o servizi, in favore di soggetti svantaggiati che versano in particolari condizioni di disagio psico-fisico o di marginalità economico-sociale o comunque meritevoli di solidarietà sociale;===== il tutto come meglio precisato nello statuto di cui appresso.=

Art.3 - La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello **statuto** che il fondatore, signor FERRARA GENNARO, mi consegna e che, debitamente sottoscritto ai sensi di legge, si **allega** al presente atto sotto la **lettera "A"**, così da formarne parte integrante è sostanziale. =====

Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, la Fondazione sarà disciplinata dalle norme di legge, statali e regionali al riguardo. =====

Possono essere emanati dal Consiglio di Amministrazione regolamenti interni per disciplinare in via esecutiva l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente. =====

Art.4 - A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, il signor FERRARA GENNARO apporta alla stessa il bene immobiliare indicato in calce al presente atto, da destinarsi al fondo di dotazione di cui all'art.4 dello Statuto. =====

Art.5 - Il signor FERRARA GENNARO dichiara che la dotazione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla **condizione del legale riconoscimento della Fondazione** qui costituita, riservandosi di svolgere le pratiche tutte occorrenti per tale riconoscimento ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima. =====

Art.6 - Ai sensi dell'art.8 dello statuto allegato, il competente nomina un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nelle persone dei signori **FERRARA GENNARO - Presidente, - FERRARA CRISTINA - Vice Presidente, ZELGER THOMAS - Consigliere, GIACOMONI NADJA - Consigliere e ABAY AYCA - Consigliere;** i quali tutti dichiarano seduta stante di accettare la carica conferita. =====

Il Consiglio di Amministrazione nei suoi attuali cinque membri rimarrà in carica a vita. La carica di Presidente sarà assunta ogni sei anni da un membro del Consiglio di Amministrazione, il tutto come indicato all'art.8 dello statuto.=====

Il Fondatore nomina altresì un organo di controllo monocratico nella persona dell'Avvocato COLTORTI RENATO, nato a Macerata il 27 febbraio 1965 ed ivi domiciliato in Corso Cavour, 50/B, c.f.CLT VCT 65B27 E783U; l'Organo di Controllo durerà in carica 6 anni. =====

Art.7 - Imposte e spese del presente atto sono assunte temporaneamente dal signor FERRARA GENNARO ma restano a carico della Fondazione. =====

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "COURT OF APPEALS OF FERRARA" around the perimeter. The signature is a stylized, cursive script.

Al riguardo il fondatore richiede che il presente atto sia registrato in esenzione di imposte, ai sensi dell'art.3 D.lgs. n.346/90 nonché degli artt. 1 e 10 del D.lgs. n.347/90 nonché della normativa in tema di ONLUS. =====

La normativa in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) prevista agli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4, richiamata nel presente atto costitutivo si intenderà tacitamente cessata a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Decreto Legislativo 3 agosto 2017, numero 117. Per quanto ad oggi in vigore e ove non derogate ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui a quest'ultimo decreto legislativo. =

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato fin d'ora a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione, nonché ad apportare al presente atto ed allegato statuto le modifiche e aggiunte che venissero richieste dagli Organi competenti. =====

A costituire il Patrimonio iniziale della Fondazione, il signor **FERRARA GENNARO** conferisce nella "**FONDAZIONE PACE E BENE**" il seguente bene immobile: =====

"**Fabbricato con corte a Montelupone** in contrada Moglie 2; il fabbricato con parte della corte è descritto in **Catasto Fabbricati** di detto Comune al **foglio 16** con le **particelle**: =====

- **112 sub.2**, cat.C/6, classe 2, metri quadrati 187 (centotantasette), superficie catastale totale metri quadrati 246 (duecentoquarantasei), rendita Euro 309,05, contrada Moglie n.2, p.S1; =====

- **112 sub.3**, cat.A/2, classe 1, vani 7,5 (sette virgola cinque), superficie catastale totale metri quadrati 170 (cento settanta), totale escluse aree scoperte metri quadrati 157 (centocinquantesette), rendita Euro 581,01, contrada Moglie n.2, p.T; =====

- **112 sub.4**, cat.A/2, classe 1, vani 8 (otto), superficie catastale totale metri quadrati 213 (duecentotredici), totale escluse aree scoperte metri quadrati 205 (duecentocinque), rendita Euro 619,75, contrada Moglie n.2, p.1-2; =====

la restante parte della **corte** pertinenziale è descritta in **Catasto Terreni** di detto Comune al **foglio 16** con la **particella 151**, metri quadrati 185 (centottantacinque); =====

il tutto confinante con proprietà "**Chiarini d'Alba di Malatini Dina Società Semplice Agricola e Forestale**" da tutti i lati, salvo altri". =====

A migliore identificazione delle unità immobiliari urbane sopra descritte, si fa riferimento alle **planimetrie** regolarmente depositate in Catasto, che si **allegano** al presente atto sotto la **lettera "B"**. =====

La parte conferente dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. =====

Detto bene è pervenuto alla parte conferente in virtù di atto a rogito Notaio Maria Borrelli in data 30.10.2009, rep.

n.35285/14265, reg.to ad Ancona in data 3.11.2009 al n.12283.=
Tale immobile viene conferito nella costituenda fondazione
come al suo attuale stato, possesso e godimento, con tutto
quanto ad esso accessorio, inerente e relativo, nulla escluso,
riservato od eccettuato. =====

La parte conferente garantisce la piena proprietà e la libera
disponibilità del bene conferito, la sua libertà da iscrizioni
ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, pesi, vincoli e
privilegi anche fiscali ed in tale stato si obbliga di mantenerli
anche per il caso di evizione, sia pure parziale.=====

La Parte conferente dichiara che il fabbricato è stato realizzato
in virtù dei seguenti titoli abilitativi, tutti rilasciati dal
Comune di Montelupone: =====

- concessione edilizia n.1/56 del 14.12.1982, prot. n.6285;=====
- concessione in variante n.1/307 del 29.1.1986, prot. n.129;=
- concessione in variante n.1/141 del 27.4.1987, prot. n.1866;
- permesso di costruire n.46, pratica edilizia n.1203 del
5.6.2010; =====

- permesso in sanatoria n.6 dell'8.3.2016, pratica edilizia
n.1203; =====

- permesso di costruire n.15 del 28.5.2016, pratica edilizia
n.1203. =====

Si autorizza il competente Conservatore a trascrivere quanto
sopra, sotto la condizione sopra indicata, con esonero dello
stesso da qualsiasi responsabilità e con rinuncia ad ogni eventuale
ipoteca legale. =====

I Componenti mi esonerano dalla lettura degli allegati, dichiarando
di averne esatta conoscenza. =====

Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio, il fondatore dichiara
che il valore del bene conferito supera Euro 191.000,00 (centonovantunomila).
=====

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto
a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto
la mia direzione, in parte scritto a mano da me stesso, atto da me
quindi letto - in presenza dei testi sopra indicati - ai Componenti,
che, riscontratolo in tutto conforme al proprio volere, lo approvano
e confermano e con me e con i testi lo sottoscrivono alle ore
diciassette e quindici.= Occupate otto facciate e quanto della
presente di tre fogli.=

Firmato: Ferrara Gennaro =====

Ferrara Cristina =====

Abay Ayca =====

Nadja Giacomoni =====

Thomas Zelger =====

Fabio Sargo teste =====

Lazzarini Corrado teste =====

Francesco Ciuccarelli Notaio =====



=====
==== Allegato "A" al n.17659 della Raccolta =====

===== FONDAZIONE PACE E BENE =====

===== STATUTO =====

===== Art. 1 =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

1.1 È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE PACE E BENE" con sede a Montelupone in Contrada Moglie 2; su delibera del Consiglio di Amministrazione la Fondazione può istituire altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed uffici. =====

La Fondazione ha durata illimitata e si estingue nei casi e con le modalità previste dal presente statuto e dalla legge.==

===== Art. 2 =====

===== SCOPI - ATTIVITA' ISTITUZIONALI =====

2.1 La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nei seguenti settori: =====

- a. Assistenza sociale e socio-assistenziale; =====
- b. Beneficenza; =====
- c. Istruzione e formazione scolastica ed extra-scolastica;=====
- d. Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; =====
- e. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22; =====
- f. Tutela, promozione e valorizzazione della persona e dei diritti civili. =====

Per quanto concerne le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dall'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, le stesse verranno perseguite attraverso lo svolgimento delle attività previste dalle lettere d), e), l) ed u) dello stesso articolo ed in particolare: =====

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28.3.2003, n.53 e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; =====
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; =====
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; =====
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. =====

2.2 In tutti i settori la Fondazione effettuerà: =====

- (i) nell'ambito delle proprie iniziative di beneficenza indiretta, erogazioni gratuite in denaro e/o in natura e/o in

servizi, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, in favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art.10, comma 1, lettera a) del D. Lgs 460/97, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale, sia in Italia che all'estero, coerenti con gli scopi della Fondazione, conformemente al comma 2 bis dell'articolo 10 del D. Lgs 460/97 e/o previsti dall'art.5 del D.Lgs. n.117 del 2017; =====

(ii) nell'ambito delle proprie iniziative di beneficenza diretta, erogazioni gratuite in denaro e/o in natura e/o in servizi, in favore di soggetti svantaggiati che versano in particolari condizioni di disagio sociale, psichico e familiare o che versano in situazioni di esclusione, fragilità e di sofferenza conformemente alle previsioni del D.Lgs 460/97 o comunque meritevoli di solidarietà sociale. =====

Inoltre potrà: =====

- organizzazione e gestione attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; =====

- svolgere altra attività di carattere residenziale diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi. =====

Come da D. Lgs 460/97 all'art.10 comma 3, le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri membri del Consiglio di amministrazione o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, (del D.Lgs 460/97) se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio come riportato nell'art.10 comma 3 del D.Lgs. 460/07.==

2.3 La Fondazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutarie. =====

2.4 La Fondazione non ha fini di lucro e prevede espressamente: =====

a) l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; =====

b) il divieto - durante la vita della Fondazione - di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;=====

c) l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione nella realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle diverse; =====

d) il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle diverse (articolo 6 D.Lgs. 117/2017); =====

e) l'obbligo di redigere il bilancio annuale; =====



f) l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

=====
Art. 3
=====

=====
ATTIVITA' CONNESSE E DIVERSE
=====

3.1 La Fondazione - nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni, può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. La Fondazione, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, potrà svolgere attività diverse da quelle previste dall'articolo 5 dello stesso decreto a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale previste nell'articolo sub 2) e che tali caratteristiche di secondarietà e strumentalità siano menzionate nei documenti di bilancio (art. 87 comma 1 lett. a) D.Lgs. 117/2017).

3.2 La Fondazione, intende promuovere ogni attività idonea al raggiungimento dei suoi scopi, tra le quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui a favore della Fondazione, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

d) partecipare ad associazioni, consorzi o altre forme associative, società, enti e istituzioni, anche internazionali, la cui attività sia strumentale al perseguimento degli scopi della Fondazione medesima, partecipando ove lo ritenga opportuno anche alla loro costituzione;

e) promuovere iniziative di raccolta, occasionale, di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;

f) ricercare eventuali collaborazioni con soggetti esterni, progetti e iniziative che siano conformi con le proprie finalità statutarie;

g) porre in essere attività ed iniziative di informazione e comunicazione al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alle attività ed alle iniziative poste in essere

dalla Fondazione nei propri settori di attività; =====
h) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al per-
seguimento delle finalità istituzionali, nei limiti di quanto
previsto dalla normativa di settore. =====

=====
Art. 4 =====

=====
PATRIMONIO =====

4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito: =====
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effet-
tuati dal fondatore in sede di costituzione; =====
b) dalle erogazioni e liberalità ricevute, con espressa de-
stinazione ad incremento del patrimonio; =====
c) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Euro-
pea, dallo Stato, da altri enti Pubblici e privati; ====
d) da eventuali avanzi di gestione; =====
e) da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo; ==
f) dalle elargizioni, lasciti, donazioni, legati e oblazioni
di beni mobili e immobili disposti in suo favore. =====

4.2 Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'atti-
vità statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di fina-
lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

E', inoltre, impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a
preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a
svolgere le attività istituzionali e a garantirne la conti-
nuazione nel tempo. =====

=====
Art. 5 =====

=====
FONDO DI GESTIONE =====

5.1 Il **Fondo di Gestione** della Fondazione è costituito da: ==
a) redditi provenienti dalla gestione del patrimonio; =
b) eventuali avanzi di gestione non destinati all'incremento
del patrimonio; =====
c) contributi, in beni, in denaro ed in natura, dei soggetti
intenzionati a supportare le attività della Fondazione;=====
d) ogni eventuale provento, contributo, donazione o elargi-
zione di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati
al perseguimento degli scopi statutari e non espressamente
vincolati all'incremento del patrimonio; =====
e) eventuali contributi erogati dallo Stato, da altri enti
e/o Amministrazioni pubbliche nonché dall'unione europea e da
altri enti internazionali; =====
f) entrate derivanti da eventuali attività connesse, accessorie e diverse; =====
g) somme derivanti dalle raccolte occasionali di raccolta
fondi; =====
h) proventi derivanti da attività connesse poste in essere
nei limiti consentiti dalla legge. =====

5.2 Le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusiva-
mente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la
realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quel-
le ad esse direttamente connesse e diverse. =====

=====
Art. 6 =====

=====
ORGANI DELLA FONDAZIONE =====

6.1 Sono organi della Fondazione: =====

- a) il Presidente ed il Vice Presidente; =====
- b) il Consiglio di Amministrazione; =====
- c) l'Organo di Controllo. =====

6.2 Tutte le cariche, fatta eccezione per l'organo di controllo, sono gratuite; sarà riconosciuto a Presidente e Consiglieri il rimborso delle spese sostenute, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione. =====

Ai membri dell'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso, nei limiti di quanto stabilito dal successivo articolo 12 o, in alternativa, l'incarico potrà essere gratuito. =====

Art. 7

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

7.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio; il Presidente potrà rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. =====

7.2 La carica di Presidente avrà durata di 6 anni e potrà essere rieletto un numero illimitato di volte dal Consiglio di Amministrazione. In caso di sue dimissioni, la carica sarà rivestita dal Vice Presidente, che rimarrà in carica fino a fine mandato. =====

7.3 Il Presidente ha i seguenti poteri: =====

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni; =====
- c) firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutte le decisioni che vengono deliberate; =====
- d) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario; =====
- e) in caso di necessità e di urgenza, adotta ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva. =====

7.4 Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, ha la stessa durata del Presidente. Anche la sua carica potrà essere riconfermata un numero illimitato di volte. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Presidente ha la facoltà di delegare il Vice-Presidente per singoli atti o per categorie di atti, determinando i poteri dello stesso. =====

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia temporaneamente impedito a svolgere le sue funzioni o in caso di dimissioni. =====

Art. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di tredici membri. =====

A propria discrezione e all'unanimità il Consiglio di Amministrazione potrà nominare nuovi membri. =====

Qualora per dimissioni o per altre cause il Consiglio di Amministrazione dovesse raggiungere una quota inferiore alle cinque unità, dovrà nominare un nuovo membro entro 30 giorni.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare fra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente, ai quali saranno attribuite le funzioni di cui agli articoli 7.3 e 7.4.

8.3 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica a vita.

8.4 In deroga a quanto disposto dai commi precedenti del presente articolo, il primo Consiglio di Amministrazione è nominato all'atto della costituzione della Fondazione ed è composto dal Presidente e dal Vice Presidente e da tre membri nominati dal fondatore.

8.7 I consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione, mettendo a disposizione, tempo, competenze, esperienze e professionalità. merito.

Art. 9

INELEGGIBILITÀ - DECADENZA

9.1 Oltre alle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che siano dipendenti della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Art. 10

POTERI

10.1 Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare compete al consiglio di:

- a) eleggere fra i propri membri il Vice Presidente;
- b) nominare il Segretario;
- c) approvare il bilancio consuntivo;
- d) identificare i settori di attività della Fondazione;
- e) deliberare sugli affari e le questioni che gli siano state sottoposte dagli altri organi della Fondazione;
- f) determinare le modalità di attribuzione al patrimonio o al fondo di gestione delle risorse di qualsiasi natura, derivanti alla Fondazione nei casi non espressamente disciplinati dal presente statuto o nei casi dubbi;
- g) approvare, con il voto favorevole unanime, eventuali modifiche statutarie;
- h) determinare le direttive per l'impiego delle risorse della Fondazione;
- i) approvare eventuali regolamenti interni;
- j) deliberare, con il voto favorevole unanime dei consiglieri in carica, l'estinzione dell'ente, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio; nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi, nel rispetto delle disposizioni dell'art.10 del D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997 e di quanto previsto dal codice civile in materia;

k) deliberare la strutturazione amministrativa ed organizzativa della Fondazione, ivi compreso il potere di assumere/licenziare personale e collaboratori, nominare consulenti, determinandone il relativo trattamento giuridico ed economico entro i limiti stabiliti dall'articolo 10 comma 6 lettera c) del D.Lgs 460/97 e articolo 8 comma 3 lettere a) e b) D. Lgs. 117/2017; =====

l) assumere mutui, richiedere finanziamenti a favore della Fondazione; =====

m) determinarne i rimborsi spese dei componenti degli organi della Fondazione, nonché le modalità di erogazione degli stessi, entro i limiti stabiliti dall'articolo 10 comma 6 lettera c) del D.Lgs 460/97 e articolo 8 comma 3 lettere a) e b) D. Lgs. 117/2017; =====

10.2 Il Consiglio di Amministrazione può conferire incarichi e/o delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei propri membri. =====

===== **Art. 11** =====

===== **ADUNANZE** =====

11.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede. =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in seduta straordinaria ogni qualvolta egli stesso lo ritenga necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. =

11.2 Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque nell'ambito del territorio italiano. =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di comunicazione a mezzo posta elettronica ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere comunicata almeno sette giorni prima della riunione. =====

11.3 Le adunanze totalitarie del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, ovvero, previa acquisizione del consenso e-mail degli aventi diritto impossibilitati a parteciparvi, i quali dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione ed i partecipanti siano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.=

11.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che: =====

a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della

riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;====
c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. =====

11.5 La riunione del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. =====

11.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti, salvo i quorum indicati agli articoli 10.1 g) ed 10.1 j). =====

In caso di parità prevale il voto del Presidente. =====

11.7 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario. =====

Art. 12

ORGANO DI CONTROLLO

12.1 I membri dell'Organo di Controllo - formato in alternativa o da un Revisore Unico o da un Collegio composto da tre membri - sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del c.c. =====

12.2 L'Organo di Controllo esercita le sue funzioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, commi 6 e 7, del D.Lgs. 117/2017. =====

12.3 I membri dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, con facoltà di intervento solo con espressa autorizzazione del presidente delle relative adunanze. =====

12.4 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. =====

12.5 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica sei anni e possono essere riconfermati anche per più mandati.=====

12.6 Qualora l'Organo di Controllo fosse composto da un Revisore Unico, dovrà essere nominato un supplente, avente il compito di sostituire il Revisore effettivo nell'espletamento del suo incarico, qualora questo dovesse venire meno per qualsiasi causa. Il supplente resta in carico fino alla prima assemblea del Consiglio di Amministrazione utile che dovrà provvedere a confermarlo, eleggendo un nuovo supplente, ovvero alla nomina di un nuovo Revisore. =====

12.7 La carica di componente dell'Organo di Controllo è inconciliabile con quella di consigliere. =====

Art. 13

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 La Fondazione, nei casi previsti dalla legge, dovrà procedere alla nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.==

=====
Art. 14
=====

=====
LIBRI VERBALI
=====

14.1 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

13.2 I verbali dell'Organo di Controllo devono essere trascritti su apposito registro e sottoscritti da tutti i componenti.

=====
Art. 15
=====

=====
BILANCIO
=====

15.1 L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.

=====
Art. 16
=====

=====
UTILI ED AVANZI DI GESTIONE
=====

16.1 Gli utili, gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, di quelle direttamente connesse e di quelle diverse.

16.2 E' espressamente vietata - durante la vita della Fondazione - la distribuzione, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

=====
Art. 17
=====

=====
ESTINZIONE
=====

17.1 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o dell'Autorità Governativa o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

=====
Art. 18
=====

=====
NORME RESIDUALI
=====

18.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Firmato: Ferrara Gennaro

Ferrara Cristina

Abay Ayca

Nadja Giacomoni

Thomas Zelger

Fabio Sargo teste

Lazzarini Corrado teste

Francesco Ciuccarelli Notaio

